

## BANDO DI GARA

### PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA SITUATI NEL COMUNE DI CERVIA

#### 1. OGGETTO

Il Comune di Cervia, in attuazione del “Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia” approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018, intende procedere, previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, alla formazione di una graduatoria valida per l'assegnazione dei capanni a servizio della pesca ricreativa indicati nell'elenco allegato (**Allegato 1 – Elenco capanni**), al canone base annuo indicato nel presente bando (la tipologia di rapporto giuridico sarà quella indicata accanto a ciascun immobile).

Ciascun soggetto potrà chiedere l'assegnazione di non più di un capanno.

L'ubicazione dei capanni è visibile dalla cartografia allegata (**Allegato 2, Tavole a, b, c, d – Cartografia capanni**).

I capanni vengono assegnati:

- mediante concessione amministrativa pluriennale se ricadenti nel demanio marittimo;
- mediante contratto di locazione pluriennale se appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

#### 2. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Tutte le assegnazioni – sia quelle relative ai capanni su area demaniale marittima sia di proprietà comunale – hanno durata di anni 9, eventualmente rinnovabili.

#### 3. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

##### 3.1. Graduatoria

L'assegnazione avviene sulla base della graduatoria definitiva redatta secondo i criteri stabiliti dal presente bando, nonché dal “Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia” approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018.

### **3.2. Diritto di prelazione**

Coloro che erano già legittimi assegnatari di un capanno alla data di entrata in vigore del “Regolamento per l’Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia”, approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018, hanno diritto di prelazione (diritto di preferenza) con riferimento al capanno di cui erano già assegnatari, alle condizioni descritte al successivo Articolo 5.

Al fine di ottenere nuovamente l’assegnazione del capanno, tali soggetti sono in ogni caso tenuti a partecipare alla presente procedura presentando la richiesta di assegnazione sulla base del presente bando.

### **3.3. Indennizzo a favore dell’assegnatario uscente**

Ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per l’Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia” approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018, nel caso in cui l’assegnatario del capanno non sia il precedente assegnatario, quale condizione vincolante per l’assegnazione l’“assegnatario subentrante” dovrà riconoscere all’“assegnatario uscente” l’indennizzo come meglio descritto all’Articolo 11 del presente bando.

## **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GRADUATORIA**

4.1. Sono ammessi all’inserimento in graduatoria i seguenti soggetti:

- a. persone fisiche;
- b. Enti senza finalità di lucro, che si avvalgono in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- c. Enti pubblici.

4.2. I richiedenti (persone fisiche), alla data di pubblicazione del presente bando, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a. aver compiuto 18 anni;
- b. essere in possesso di regolare titolo abilitativo di licenza di pesca (esclusi i casi di cui all’art. 14 comma 2 della L.R. n. 11/2012).

### **4.3. Cause di esclusione**

Non possono partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione dei capanni i soggetti:

- a. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità;
- b. che non siano in possesso della piena capacità giuridica, ovvero che siano stati interdetti, inabilitati, o nei cui confronti sia in corso una procedura per la dichiarazione di tale stato;



## COMUNE DI CERVIA

- c. nei cui confronti vi siano cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d. coloro che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ovvero dei canoni relativi a concessioni comunali o demaniali;
- e. per coloro che erano già titolari di un capanno da pesca oggetto del presente bando, il mancato pagamento di tutti gli oneri relativi a tale assegnazione (a seconda dei casi, canone di locazione / canone concessione / pagamento TOSAP / imposte).

4.4. Nel caso di Enti senza finalità di lucro, l'esclusione e il divieto operano se le cause ostative riguardano i soggetti in possesso di poteri di rappresentanza dell'Ente.

4.5. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione, sulla base di univoci elementi, accerti la sussistenza di una delle cause di esclusione sopra elencate, dispone l'esclusione del soggetto dalla procedura di assegnazione dei capanni. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti la domanda di assegnazione.

4.6. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Articolo possono partecipare alla procedura di selezione anche in forma di gruppo, fino ad un massimo di tre componenti e con l'indicazione formale di un referente. In tale ipotesi, ai fini della qualità di residente nel Comune di Cervia previsto all'Articolo 5 tra i criteri di assegnazione quale elemento preferenziale, è sufficiente che tale requisito sia posseduto dal referente indicato. Ciascuno dei soggetti costituenti il gruppo sarà in ogni caso responsabile solidamente nei confronti dell'Amministrazione per gli obblighi derivanti dall'assegnazione. Non è ammessa la partecipazione contemporanea sia in qualità di singolo che di membro di un gruppo.

## 5. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE:

5.1. Per la redazione della graduatoria, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri in ordine decrescente di preferenza:

- a. soggetti già titolari di un capanno da pesca nel Comune di Cervia sulla base di titolo legittimo, che dimostrino di essere in regola con il pagamento degli oneri derivanti dalla precedente concessione / locazione del capanno alla data di scadenza del presente bando: tali soggetti hanno precedenza esclusivamente con riferimento all'assegnazione del capanno di cui erano già legittimi assegnatari;
- b. residenza nel Comune di Cervia;
- c. ordine di presentazione della domanda;
- d. persone fisiche non residenti nel Comune di Cervia.

In caso di parametri identici viene riconosciuta priorità all'età anagrafica, dando privilegio al soggetto più anziano.

L'assegnazione agli Enti pubblici e agli Enti no profit avverrà solo a seguito dell'esaurimento della sopra indicata graduatoria, sulla base dei seguenti elementi che verranno liberamente valutati dall'Amministrazione:

- a. impatto sociale dell'iniziativa in merito all'utilizzazione dell'area;
- b. valenza del progetto e/o servizi proposti, in merito all'utilizzazione dell'area;
- c. presentazione di proposte di miglioramento e riqualificazione ambientale / manutenzione e gestione degli spazi limitrofi all'area da assegnare.

5.2. Partendo dal primo classificato, l'Amministrazione assegna i capanni disponibili seguendo l'ordine delle preferenze eventualmente indicate dai richiedenti nella richiesta di assegnazione.

## 6. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO E DIVIETO DI CESSIONE

### 6.1. Canone

L'Assegnatario del capanno è tenuto al pagamento di un canone annuo, come annualmente aggiornato a seconda della tipologia, ossia se capanno rientrante nel "patrimonio disponibile" del Comune, oppure ricadente nel "demanio marittimo" (a titolo indicativo ca. € 371,71, con le precisazioni di seguito indicate).

La tipologia di capanno è indicata in corrispondenza di ciascun capanno nell'elenco Allegato 1, nella colonna "TIPOLOGIA / PROPRIETÀ".

In particolare, **con riferimento ai capanni della tipologia "demanio marittimo"**, è richiesta la corresponsione in via anticipata **del canone demaniale marittimo** nella misura stabilita per legge per i beni di tale natura e oggetto di aggiornamento annuale con decreto ministeriale (sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);) **e dell'imposta regionale** sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2002, attualmente fissata nella misura del 5% del canone.

Con riferimento ai capanni per la pesca ricreativa presenti sulle aree demaniali marittime del Comune di Cervia, tenuto conto delle loro ridotte dimensioni, attualmente trova applicazione la misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, come annualmente aggiornata da decreto ministeriale, oltre alla già citata imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2002, attualmente fissata nella misura del 5% del canone.

A titolo indicativo, si rappresenta che per l'anno 2018, il canone minimo previsto ai sensi dell'art. 9 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 5 dicembre 2017, è fissato in € 354,01 e sarà oggetto di aggiornamento per l'anno 2019 da parte di un successivo decreto ministeriale.

Con riguardo ai **capanni ricadenti in area del patrimonio disponibile**, i canoni verranno applicati nella stessa misura dei canoni previsti per i capanni del demanio marittimo considerando anche l'importo dell'imposta regionale sopra descritta.

## **6.2. Spese di manutenzione e spese contrattuali**

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del capanno e di qualsiasi altro manufatto, nonché dell'area pertinenziale oggetto di assegnazione, sono a carico dell'assegnatario.

Sono altresì a carico dell'assegnatario tutte le spese, le imposte e tasse derivanti dalla stipula della concessione o del contratto di locazione a seconda delle ipotesi.

## **6.3. Divieto di cessione**

L'assegnazione del capanno non è cedibile né trasmissibile a terzi, salvo agli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'assegnatario, come disciplinato dal "Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018.

L'assegnatario non può sub-concedere, sub-locare né sub-comodare a terzi.

## **6.4. Disciplina applicabile all'assegnazione**

L'assegnazione dei capanni è disciplinata dal "Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018.

L'assegnatario sarà inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di assegnazione (concessione o contratto di locazione a seconda della tipologia di capanno).

## **6.5. Ulteriori obblighi a carico dell'assegnatario**

L'assegnatario del capanno:

- a. è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a mantenere il capanno in maniera decorosa a prevenire il suo decadimento, nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- b. deve provvedere a sua cura e spese alla manutenzione e pulizia dell'area e del capanno assegnati, fermo restando il divieto di realizzare qualsiasi recinzione e fatti salvi i diritti di terzi;
- c. non potrà fare del capanno uso abitativo anche a carattere temporaneo e non potrà pertanto eleggerlo a propria residenza;
- d. non potrà svolgere attività di tipo commerciale e, in generale, attività a scopo di lucro;
- e. è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti circa le modalità di utilizzo del bene che l'Amministrazione, in modo diretto o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, riterrà di svolgere in qualunque momento.

I soggetti assegnatari dei capanni da pesca della tipologia “demanio marittimo” dovranno presentare, prima del rilascio della concessione, la domanda di concessione demaniale marittima, redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in regola con la disciplina dell’imposta di bollo.

## 6.6. Responsabilità

Il Comune di Cervia è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del capanno, dei manufatti esistenti e dell’area circostante assegnata. L’assegnatario è il solo responsabile di ciò che accade nell’area assegnata, nel capanno e nei manufatti relativi, per infrazioni a leggi e regolamenti comunque vigenti per questo tipo di struttura e per danni a persone, animali e cose derivanti dalla sua attività e presenza nel luogo.

## 7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 4 utilizzando il modulo allegato al presente bando (**Allegato 3 – Richiesta di assegnazione**) mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini del diritto di precedenza nella graduatoria per l’assegnazione dei capanni, i soggetti già titolari dei capanni da pesca oggetto della presente procedura anteriormente al presente bando devono allegare alla richiesta di assegnazione la documentazione attestante il titolo che li legittimava all’utilizzo del capanno, nonché la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti.

Per verificare lo stato dei pagamenti pregressi e sanare eventualità irregolarità prima della scadenza del bando i soggetti interessati possono fissare un appuntamento con il Servizio Patrimonio del Comune di Cervia (Responsabile del Servizio, Ing. Pietro Azzarone 0544/97913) entro il 18 dicembre 2018. Resta inteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento degli arretrati rimane in capo ai soggetti interessati a partecipare l’assegnazione.

## 8. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Per richiedere l’assegnazione del capanno i soggetti interessati dovranno far pervenire mediante raccomandata del servizio postale entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 28 dicembre 2018**, a pena di

esclusione, al seguente indirizzo:

**COMUNE di CERVIA - URP CERVIAINFORMA**

**Viale Roma, 33 – 48015 Cervia (RA)**

un plico sigillato che dovrà riportare la seguente dicitura: “RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CAPANNO DA PESCA – scadenza offerta 28.12.2018 ore 12.00 – NON APRIRE” oltre al nominativo / ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, PEC del concorrente per le relative comunicazioni.

Nel caso di gruppo di richiedenti, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, presso l'ufficio:

**URP – CERVIAINFORMA**

**Viale Roma, 33 – 48015 Cervia (RA)**

nei seguenti orari:

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00

il giovedì pomeriggio ore 15:00 - 17:00

Mercoledì e sabato CHIUSO

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i soggetti interessati possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o

sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Detto plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata.

Le dichiarazioni contenute nella Richiesta di assegnazione (Allegato 3 – Richiesta di assegnazione) si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

#### **Il Plico:** deve contenere:

1) la richiesta di assegnazione **in bollo** (da presentare tramite il modello allegato al presente bando Allegato 3 – Richiesta di assegnazione) sottoscritto dal soggetto richiedente (o legale rappresentante dell'Ente) e corredato dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

In caso di partecipazione in gruppo, la suddetta richiesta è da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo, con l'indicazione del referente.

2) nel caso di soggetto già titolare di un capanno da pesca (sulla base di titolo legittimo), al fine del diritto di precedenza nell'assegnazione: documentazione attestante il titolo legittimante tale assegnazione unitamente a documentazione attestante l'avvenuto regolare pagamento degli oneri contrattuali / concessori arretrati sino alla data di pubblicazione del presente bando.

3) per gli Enti pubblici e gli Enti senza finalità di lucro: progetto a valenza culturale, turistico o didattico di valorizzazione della cultura della pesca e dei paesaggi cervesi.

4) impegno, quale condizione vincolante per l'assegnazione del capanno, a indennizzare l'assegnatario uscente dei costi di realizzazione del capanno come determinato ai sensi del "Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018, ovvero dichiarazione di rinuncia all'assegnazione in caso di mancato raggiungimento di un accordo con l'assegnatario uscente (da presentare tramite il modello allegato al presente bando Allegato 2 – Richiesta di assegnazione).

## **9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della richiesta, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della richiesta di assegnazione (es. titolo legittimante precedente l'assegnazione) aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere (il mancato o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione farà sì che l'integrazione richiesta venga considerata come non fornita).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine di 5 giorni (il mancato, inesatto o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione farà sì che l'integrazione richiesta venga considerata come non fornita).

È facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **10. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA**

L'Amministrazione procederà alla nomina di una Commissione per la redazione della graduatoria dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste di assegnazione.

La Commissione procederà all'esame della documentazione contenuta nei plichi pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento, a seguito delle verifiche dei plichi ricevuti:

- eventualmente propone di attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- propone di adottare il provvedimento che determina le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Prima di redigere la graduatoria definitiva, l'Amministrazione procederà ai controlli sulla verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della richiesta di assegnazione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dalle norme penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'assegnatario provvisorio decadrà dal beneficio del provvedimento di assegnazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere e, in caso di gravità del falso dichiarato, verrà escluso definitivamente dalla graduatoria.

La graduatoria viene approvata con determina dirigenziale e, trascorsi 60 giorni, salvo eventuali provvedimenti giudiziari di sospensione dell'efficacia, diventa esecutiva.

Entro sessanta giorni dall'esecutività, si procederà alla stipula degli atti di locazione o concessione. La graduatoria ha validità quinquennale, salvo esaurimento.

## **11. INDENNIZZO A FAVORE DELL'ASSEGNATARIO USCENTE**

Quale condizione per la stipula dell'atto di concessione / contratto di locazione, nel caso in cui l'assegnatario del capanno come individuato nella graduatoria definitiva sia un soggetto diverso dal precedente assegnatario, l'"assegnatario subentrante" dovrà riconoscere all'"assegnatario uscente" un indennizzo determinato ai sensi del presente articolo, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui corrispondere l'indennizzo, per "assegnatario uscente" deve intendersi il soggetto che risponda ai seguenti requisiti cumulativi:

- il soggetto che compri di essere in possesso di titolo legittimante la precedente assegnazione del capanno, conforme alle prescrizioni di cui al precedente "Regolamento di assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia", approvato con D.C.C. n. 23 del 24.03.2004, ovvero i suoi eredi;



## COMUNE DI CERVIA

- il soggetto in possesso di documentazione attestante la realizzazione del capanno, come individuata dal “Regolamento per l’Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia” approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018.

In particolare, la stipula dell’atto di concessione / locazione è subordinata al versamento da parte dell’assegnatario subentrante, ovvero agli eredi, di una cifra pari all’importo che deriva dai seguenti elementi:

- a) costo, documentato dalle fatture, dei materiali per la realizzazione del capanno;
- b) costo della manodopera per la realizzazione del Capanno, documentato dalle fatture di pagamento;
- c) deprezzamento per vetustà da valutarsi annualmente nella percentuale del 2%.

Qualora la realizzazione del capanno sia stata effettuata manualmente dall’assegnatario, l’importo di cui al punto b) sarà valutato forfettariamente nella misura del 50% dell’importo di cui al punto a).

Nel caso in cui al momento della redazione della graduatoria definitiva, il soggetto uscente non sia individuabile, il soggetto subentrante si impegna a versare tale importo in favore del soggetto uscente che dovesse essere individuato successivamente .

### 12. CASI DI RINUNCIA E/O ASSENZA DI RICHIESTE

In caso di assenza di richieste, rinuncia, o qualora l’assegnatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione della concessione / locazione, decadrà da ogni suo diritto: in tal caso, il Comune si riserva la possibilità di procedere mediante scorrimento della graduatoria, ovvero, in alternativa, di indire una nuova procedura per l’assegnazione.

Qualora uno o più capanni non vengano scelti da alcun soggetto della graduatoria definitiva, trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, e l’Amministrazione decida a suo insindacabile giudizio di non procedere all’indizione di una nuova procedura per la loro assegnazione, i capanni dovranno essere rimossi e l’area bonificata, a cura e spese del precedente assegnatario.

### 13. REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ASSEGnatARIO

Sono cause di revoca dell’assegnazione le seguenti:

1. lo stato di degrado e di incuria del capanno, anche a seguito di formale diffida a mantenerne il decoro e prevenirne il decadimento;
2. il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione / contratto di locazione;



## COMUNE DI CERVIA

3. il perdurare del mancato pagamento di una o più annualità del canone fissato all'atto di concessione / contratto di locazione, anche a seguito di invio della comunicazione di sollecito di pagamento;
4. l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione / locazione; la cessione a terzi è ammessa nel solo caso di morte dell'assegnatario, come previsto dal Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018;
5. qualora l'assegnatario si renda responsabile di violazioni edilizie ed urbanistiche sull'area e/o sul manufatto oggetto dell'assegnazione;
6. l'inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione / contratto di locazione, o derivanti da norme di legge o da regolamenti;
7. il verificarsi della perdita dei requisiti di assegnazione e/o il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di partecipazione al presente bando.

In caso di revoca dell'assegnazione, all'assegnatario non spetta alcun indennizzo, a qualsiasi titolo.

### 14. STIPULAZIONE

Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il Servizio Patrimonio provvederà a richiedere all'assegnatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula e su richiesta dell'Amministrazione, l'assegnatario dovrà esibire tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula medesima.

La mancata consegna di detta documentazione ovvero la presentazione di documentazione incompleta / irregolare comporta la decadenza dall'assegnazione.

Il capanno da pesca viene accettato e gradito dall'assegnatario nello stato in cui si trova; ogni eventuale intervento di miglioramento e manutenzione - ivi compreso ogni intervento necessario per ovviare agli eventuali inconvenienti che non rendano il capanno immediatamente idoneo all'uso, in ogni caso autorizzato preventivamente dal Comune nella debita forma scritta - dovrà essere eseguito a completa cura e spese dall'assegnatario, senza riconoscimento - a tale titolo - di rimborsi o indennizzi.

### 15. RICORSI

---

#### Servizio Patrimonio

#### Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni

C.so Mazzini, 37 – int. 2

Tel. 0544.97.93.10

✉ [serviziopatrimonio@comunecervia.it](mailto:serviziopatrimonio@comunecervia.it)

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

📧 [comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it)

🌐 [www.comunecervia.it](http://www.comunecervia.it)

Avverso il presente bando è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **16. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i soggetti interessati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante [comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it). e a quello indicato dal soggetto interessato all'assegnazione all'interno della richiesta di assegnazione.

La documentazione e i fac-simili per partecipare alla presente procedura, sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara, in accesso gratuito, illimitato e diretto sul "Profilo del committente" della Comune di Cervia <http://www.comunecervia.it/servizi/alienazioni-locazioni-concessioni-immobiliari.html>.

In alternativa, la documentazione potrà essere reperita in formato cartaceo presso il Servizio Patrimonio del Comune di Cervia, Corso Mazzini, n. 37, int. 2.

Per informazioni sul bando: Servizio Patrimonio: tel. 0544.97.93.10.

Il Responsabile del Procedimento è: Arch. Daniela Poggiali.

I capanni oggetto del presente bando potranno essere visionati previo appuntamento fissato con il Servizio Patrimonio. I sopralluoghi potranno essere svolti esclusivamente il martedì dalle 11.00 alle 13.30.

Si allegano:

- 1) Elenco capanni da pesca
- 2) Cartografia capanni da pesca
- 3) Modulo richiesta di assegnazione capanno da pesca

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI**

**Arch. Daniela Poggiali \***

**\*Documento firmato digitalmente**